

PER LA STORIA GIURIDICA DELLA BASILICA DI S. NICOLA DI BARI

La traslazione delle reliquie di S. Nicola da Mira a Bari, compiuta nel maggio del 1087, segnò un avvenimento di grande importanza per la storia locale. La venerazione larga e profonda che circondava il Santo di Mira, la fama diffusa dei suoi interventi miracolosi, il culto delle reliquie vivissimo in quell'epoca turbinosa e superstiziosa, sollevarono Bari nell'opinione di tutti, e la indicarono al mondo cattolico come utile meta di pellegrinaggio, come fonte di bene divino agli uomini travagliati dal male.

Una leggenda genovese, raccolta nei primi anni del quattrocento da un notaio, da un certo Nicola de Porta, ci testimonia il vasto culto di S. Nicola in occidente, ed anche il grande desiderio che animava le città italiane di possedere le reliquie di Mira. La riassumo, rimandando il lettore, desideroso di maggiori particolari, al testo che fu pubblicato da G. Banchemo nell'appendice del rarissimo libro su *Il Duomo di Genova*.

Papa Urbano II, sollecitato di aiuti dal re Balduino di Gerusalemme che è seriamente minacciato dai Saraceni, si rivolge ai Genovesi, *veri legittimi filii sancte matris ecclesie*; e costoro, armate subito sei navi e ventisei galee, salpano verso l'Oriente, dove con fortunate battaglie riescono a sbandare i nemici. Indi approdano nei pressi di Mira, *credentes corpus beati Nicolai ibidem esse et Januam defferre volentes*. La frase è chiara: era precisa intenzione dei Genovesi di trasportare nella loro città natale le spoglie di S. Nicola; ma la frase è resa più chiara, più rispondente cioè al delineato assunto, da quanto in seguito è detto. *Disponentes prefatum corpus sancti Nicolai capere et Januam defferre ut ad maiorem reverentiam et devotionem haberetur. Nam*

*inter alias nationes mundi Januenses a prefato sancto Nicolao dilecti fuerant tempore vite sue et ipsi Januenses dum essent in vita eum pro sancto tenebant et reverebantur et post eius mortem ipsis Januensibus gratia prefati sancti Nicolai deus multa miracula fecerat et iterum facit et tam in mari quam in terra. I monaci che custodiscono il tempio li invitano a desistere dal loro proposito, perchè le reliquie di S. Nicola le avevano portate via i Baresi: *Dicimus vobis et iuramus per sanctam religionem et penitentiam nostram quod jam diu est quod Baresenses corpus beati Nicolai ad propriam nationem suam portaverunt.* Ma i Genovesi, diffidenti, iniziano senz'altro le ricerche sotto l'altare maggiore; vi rinvennero l'arca marmorea, ma questa è vuota: *et primum reppererunt lavacrum marmoreum vacuum de quo exportatum fuerat a Baresibus corpus sancti Nicolai predictum.**

Il resto non interessa; interessa invece notare che secondo la leggenda genovese gli autori della sottrazione furono dei *Baresenses*; il che corrisponde a quanto registrato dall'*Anonimo* sotto l'anno 1087: *nono die intrante magii adduxerunt nostri Baresenses beatissimi S. Nicolai corpus.* Anche nella *Historia satyrica* di Fra' Paolino (Muratori, *Antiq. Ital.*, IV, 971) è detto che quando i Veneti giunsero a Mira e chiesero ai monaci che custodivano il tempio *de beati Nicolai corpore*, fu loro risposto: *Baresenses partem reliquiarum (S. Nicolai) tollentes, partem reliquerunt.*

Ma furono davvero tutti, indistintamente, cittadini di Bari, coloro che parteciparono alla *translatio* di S. Nicola? Leggesi nella *recensio* di Niceforo, contenuta nel codice vaticano: *ut quidam barentium, sagaces atque illustres viri, causa mercationis cum tribus ratibus oneratis frumento ceterisque mercibus pergerent Antiochiam*: i tre navigli erano dunque partiti da Bari con ben altri intenti, per scopi di mercatura, e quindi niente di più facile che fra i marinai si trovassero dei forastieri.

Nel documento della seconda metà del sec. XII illustrato da Francesco Nitti di Vito troviamo registrati 62 nomi: sono i *participantes* ai benefici della basilica nicolaina e segnano, secondo il Nitti, il numero preciso ed i veri marinai che compiono la gloriosa *translatio*. Trascuro per il momento quest'ultimo inciso ed osservo solo che tre di quei nomi sono accompagnati singolarmente dall'appellativo *monopolitanus*, uno della qualifica *tarantinus*, sette dalla specificazione *de Poliniano*.

Nella *recensio* di Niceforo contenuta nel codice beneventano troviamo notato che alla numerosa schiera di marinai di Bari si

erano uniti nove tranesi e due monopolitani: *ut quidam varentium... secum connexis novem tranensibus duobusque monopolitanis*; ma nell'elenco che sussegue a tale inciso solo otto nomi sono accompagnati dalla qualifica *tranensis* ed uno solo è fiancheggiato dallo appellativo *monopolitanus*.

Tali discordanze furono colte dal Carabellese, il quale, con fretta eccessiva, formulò senz'altro questa osservazione: che mentre nel doc. edito dal Nitti mancano i nomi dei marinai di Trani, nella *recensio* di Niceforo mancano i nomi dei marinai di Polignano. Trattasi però, ripeto, di un'osservazione frettolosa e ne dò subito la prova.

Nella *tabula participantium* edita dal Nitti troviamo al n. 4 *Idelmannus de Poliniano*, cui va fatto corrispondere senza esitazione l'*Ildemannus* registrato nello schematico elenco di Niceforo al n. 56. Nel primo doc. leggiamo al n. 55 *Pandilfus de Poliniano*, cui va riferito il *Pandolfus* che è al n. 34 dell'elenco di Niceforo. Nel primo doc. ancora troviamo al n. 18 *Miro de Poliniano*, che va identificato col *Milo* che è al n. 2 dell'elenco di Niceforo.

Nel gruppo dei *Tranenses* segnalati dalla *recensio* beneventana di Niceforo troviamo al n. 23 un *Maio*, che richiama subito, per la compiutezza del raffronto, il *Maior* segnalato dalla *recensio* stessa al n. 47. Nella *tabula* edita dal Nitti troviamo di contro al n. 44 un *Maio de Poliniano* e al n. 53 un *Maio de Adelfo*. Ricordo al proposito che nella enumerazione dei marinai riportata dal Beattillo tra i Polignanesi è indicato « Maggio, o veramente Masio, che vuol dire Tomaso », e tra i Baresi è indicato « Maiore, over Maione d'Adelfo ». Non mi attardo sulle fantastiche note esplicative del Beattillo; rilevo invece che nulla vieta di identificare *Maio de Poliniano* con *Maior*, e *Maio de Adelfo* con *Maio (tranensis)*. Nell'elenco di Niceforo oltre a *Petracca*, fratello di *Leo*, registrati l'uno e l'altro ai nn. 14 e 15 e corrispondenti a *Petracca Pelillus* ed a *Leo Pelillus* registrati ai nn. 42 e 43 del doc. edito dal Nitti, si trova un secondo *Petracca*, il quale fa parte dei *Tranenses*. Nella *tabula* troviamo di contro al n. 37 un *Petracca Caperrone* ed al n. 46 un *Petracca de Rossemanno*. A quali di questi due corrisponda il *Petracca* traneese non si sa, nè è dato poter sapere; ma ciò che importa è ben altro, è la possibile corrispondenza, la quale, escludendo la mancanza del richiamo, implica una diretta e specifica registrazione.

Ma ciò non è tutto. Nella *recensio* vaticana e beneventana di Niceforo dicesi: 47 furono i marinai che entrarono nel tempio di

Mira; gli altri rimasero alle navi. Nel codice beneventano sono indicati i nomi degli uni e degli altri: ma i primi sono 41, e 21 gli altri. Ed ancora: nello stesso codice, a proposito di un gruppetto di cinque marinai, è ricordato un *Sere... varensis*, che, anche se fatto corrispondere per la sua genericità al *Sire Azzo Caballo* che è al n. 36 della *tabula*, eleva di una unità il numero dei marinai (62) segnalati dallo stesso Niceforo. Ed infine: nella *tabula* troviamo registrati dei nomi che non corrispondono in modo assoluto a quelli segnalati da Niceforo, e viceversa. Ad esempio: il *Romano Sancte Pelagie*, l'*Elefantus*, il *Melis de presbitero Germano*, il *Melis de Germano*, il *Leo de Guisanda*, il *Michael de Zizula* che occupano rispettivamente i nn. 10, 20, 25, 27, 39, 49 della *tabula participantium*; e il *Mundus tranense*, il *Maraldus*, lo *Anastacius*, lo *Sparanus*, l'*Andreas (tranensis)* che occupano rispettivamente i nn. 16, 19, 21, 36, 62 dell'elenco di Niceforo.

Come spiegare tali e tante discrepanze?

Il numero preciso di coloro che parteciparono alla glorificata gesta non è conosciuto, e quindi si è nella necessità di dar comodo posto ad ogni possibile ipotesi.

È circostanza saliente il particolare che il documento illustrato dal Nitti venne redatto oltre mezzo secolo dopo la *traslatio beati Nicolai*.

Se è da seguire l'ipotesi, comunemente accettata, che la registrazione dei nomi nella *tabula* venne compiuta in riferimento ai marinai che per aver partecipato alla detta *traslatio* erano investiti di determinati diritti sulla basilica di S. Nicola, deve di conseguenza pensare che i nomi segnalati da Niceforo e non corrispondenti a quella della *tabula* siano derivati o da distrazioni di copisti, o da orgogli e tradizioni di famiglia.

Se invece è da supporre, come appare più probabile, che nella registrazione si considerarono solo coloro che, al momento della registrazione stessa, di quei diritti erano investiti, si deve ritenere che i nomi datici da Niceforo e non ripetuti nella *tabula* siano i nomi dei primi concessionari o di coloro che per dissenzioni si distaccarono o furono distaccati, colla perdita d'ogni diritto, dal gruppo principale.

Comunque, esagera senza dubbio il Carabellese quando si fa ad attribuire le rilevate discordanze a gelose rivalità cittadine fra Bari e Trani, alle pretese dell'arcivescovo Ursone, supposto oriundo tranese, e concertate coi suoi conterranei, di avere presso di sé le spoglie di S. Nicola, di far cioè « cadere nell'orbita della

sua autorità quello che egli prevedeva sarebbe diventato una fonte inesauribile di ricchezze morali e materiali »; ed esagera perchè non risulta che tutti i Tranesi furono esclusi dal partecipare nel godimento della basilica di S. Nicola, e perchè l'autorità vescovile si estendeva senza limitazioni di sorta su tutta la città.

Probabilmente le insistenze di Ursone di avere nell'episcopio le sacre reliquie non rimasero del tutto inefficaci nell'animo dei marinai, e forse alcuni di costoro finirono col dichiararsi favorevoli alle sue pretese. Un'analoga *contentio* del resto si era verificata in Oriente, all'atto della partenza, circa la scelta della nave che doveva trasportare il sacro tesoro: *optabat enim unumquodque sodalitiū*, riferisce l'arcidiacono Giovanni, *in suo illud portare navigio*. E rileggendo l'*Historia satyrica* di Fra' Paolino trovo che anche a Venezia, quando vi giunsero i resti di S. Nicola, sorse una *dissentio* circa la scelta del luogo dove deporli: *Fit in populo et in clero ingens gaudium. De eo collocando diversi diversa sentiunt. Quidam juxta sanctum Marcum, quidam in ecclesia Sancti, quidam in episcopali ecclesia propter laborem et industriam episcopi locandum censebant*. Di conseguenza niente di più facile che i pochi marinai parteggianti pel vescovo si allontanassero o venissero allontanati dagli altri, animati da ben diversi propositi: dal quale allontanamento sarebbe derivata la mancata registrazione dei loro nomi nella *tabula* dei partecipanti ai favori concessi dall'arcivescovo Elia.

Ma procediamo con ordine. La *recensio* dell'arcidiacono Giovanni ci informa che lo sbarco avvenne non a Bari, come scrisse Niceforo, ma nella rada di S. Giorgio, *qui locus a Barenibus moenibus non amplius quinque abest milliariis*. I marinai si ordinarono in corteo e si avviarono verso Bari; non tutti però, perchè alcuni di essi si eran portati di corsa avanti per informarne i cittadini: *interdum quosdam de suis nuncios praemiserunt ad clerum populumque Barensem; qui cum illos audivissent, confestim civitas tota gaudio inopinato novo et mirabile est repleta; omnique mox dilatione remota, uterque sexus et omnis aetas, atque adeo etiam infirmi ad litora convenerunt*. Il vescovo Ursone non si trovava in città, ma a Trani, dove apparecchiavasi per un viaggio a Gerusalemme: *Urso enim Barinorum archiepiscopus vir religiosus, Deoque dignus et dominis Italicis notissimus et familiaris amicus, erat tum apud Trantum, cum quo et nos illo die eramus. Navis enim illic praeparata stabat, quam post diem alterum ingredi statuerat, causa orationis Hierosolymam profe-*

cturus. Stando a Niceforo il vescovo Urso si trovava invece a Canosa: *qui (Ursus) eo scilicet tempore aberat in Canusium pro causa sanctitatis implenda*. Ma fu subito informato dai cittadini di Bari del grandioso avvenimento.

Giunse frattanto il corteo dei marinai, che fu accolto dal clero cittadino, desideroso di ritirare le sacre reliquie. Recita infatti la *recensio* di Niceforo: *clerici vero varenses, sacratis induti vestibus, celestibus intenti favoribus, rapidis cum passibus descenderunt in portum, expectantes sanctum suscipere corpus*. Ma i marinai, che si promettevano dal possesso del sacro tesoro benefici non soltanto spirituali ma anche materiali, si dichiararono tutt'altro che disposti ad accontentare il desiderio del clero, allegando che un voto era stato da loro fatto, di costruire cioè una degna basilica per la custodia e per la venerazione di quelle reliquie. *Interea nauclerii simul et naute, per legationis officium, suis nuntiaverunt civibus dicentes: quando nos sacrum tulimus corpus tunc promisimus ut pariter vobiscum condissemus ei dignam ecclesiam*. Era una scusa bella e buona: il voto invero poteva benissimo essere fatto salvo depositando il tesoro nell'episcopio temporaneamente, sino alla costruzione della basilica. La verità vera era ben altra: non si voleva cioè perdere il possesso, la immediata disponibilità, e quindi ogni immancabile diretto beneficio. Questo rifiuto provocò una *dissentio*: alcuni presero a parteggiare pel clero, altri di contro appoggiarono i marinai. *Ex quo dicto, grandis inter omnes orta est dissentio: alii eorum qui plures videbantur illorum sponsiones; alii nequaquam, sed cupiebant ut sanctus dei confessor ferretur in episcopio*. Di questa *dissentio* fece cenno anche l'arcidiacono Giovanni: *Inter cives namque barenses civilis dissensio et seditio oriens, in duas est partes divisa. Alii enim in hac civitatis parte, alii in altera sanctum collocare nitebantur*. Ma a por termine alla contesa intervenne Elia, l'abate di S. Benedetto; a lui fu affidata la cassetta delle reliquie ed Elia la depose *super altare sancti Benedicti*, sotto opportuna custodia: *omnibus ex partibus dispositis armigeris classium, ne aliquam paterentur vim a quacumque parte civitatis*.

Facile riesce immaginare l'affluenza dei fedeli nella chiesetta di S. Benedetto, le fervorose preghiere e le cospicue oblazioni. Se dobbiamo credere a Niceforo nella notte dell'arrivo e nel giorno seguente si verificarono ben quarantasette miracoli: *nocte illa et ferie secunde die sani facti sunt quadraginta et septem homines utriusque sexus et etatis*.

E arrivò poscia l'arcivescovo Ursone, il quale, animato dallo stesso desiderio manifestato dal clero, insistette perchè le sacre reliquie venissero custodite nell'episcopio. Ecco quanto ci riferisce Niceforo: *Ingredivensque civitatem, festinus ad sanctum declinavit corpus; cui debitam reddens venerationem tali gavisus munere ad proprium remeavit sedem, disponens ut reverenter illud ad sanctum gestaret episcopium.* Questa nuova e più autorevole insistenza dovette preoccupare i marinai, i quali però decisero di opporre un nuovo riguardoso rifiuto. *Quo audientes nauclerii cum sociis suis immo et populi qui eorum consenserant velle, omnes eque concurrunt ad resistendum.* Il vescovo, offeso da tale rifiuto, si ritrasse, non dette ascolto alle preghiere dei notabili mandati dai marinai per indurlo a desistere dal manifestato proposito, e cercò anzi di trovare il modo onde ottenere il possesso delle reliquie. *Quòd dum idem presul audisset, suum e tali protectione retraxit pedem. Tunc missi sunt ei legati nobilissimi ac sagacissimi varinorum viri, deprecantes ut eorum consentiret voluntati. Presul vero ipse rennuens eorum acquiescere verbis, meditatus est cum suis qualiter per vim vel qualecumque ingenium sanctum haberent corpus.* Ciò riaccese gli animi stati sopiti da Elia e ne derivarono sanguinosi tumulti: due giovani vi trovarono infatti la morte. *A quo reversi sine cupita ratione omnes graviter tumultuantes; ex utrisque partibus subito arreptis armis aggressi sunt ad pugnam. Et invicem dimicantes, accidit ut ex utrisque populis morerentur duo adolescentes.* E proprio per tali tumulti, sempre più pericolosi pel sicuro possesso del sacro tesoro, i marinai asportarono le reliquie da S. Benedetto e le collocarono nella chiesa di S. Eustrasio, sotto guardia armata. *Quibus adhuc dimicantibus sanctum corpus e vestigio sublatum est ab ipso monasterio, cum grandissimo honore armigerorum aliorumque populorum innumerablem... illud per pusterulam eiusdem monasterii a parte maris detulerunt in curte domnica apud ecclesiam sancti Eustratii martyris Christi... Quod ne invaderetur ab aliquibus per vim ad tollendum, summa cum custodia vigilabatur die ac nocte cum diverso modo armigerorum, donec honorifice locatum est in eandem ecclesiam.* La chiesetta di S. Eustrasio sorgeva nella corte del capitano, presso le case dei marinai: in luogo quindi di facile difesa contro ogni possibile colpo di mano; in luogo ancora di immediato profitto per coloro che con sperata, e fondatamente sperata fortuna, avevan trasportate dall'oriente quelle reliquie.

Ma la piccola chiesa di S. Eustrasio dovè dimostrarsi ben

presto insufficiente allo scopo cui era stata destinata, e perciò fu deciso di attuare con sollecitudine quanto i marinai si eran proposto, di costruire cioè per la custodia ed il culto delle gloriose reliquie una nuova basilica, ma nella medesima corte del catapano. Leggesi al proposito nella *recensio* di Giovanni: *Deinde solícite cogitare coeperunt, cui viro idoneo, digno et fideli tantum thesaurum fideliter custodiendum committerent, qui et oblationes fidelium susciperet, fideliterque ad necessaria basilicae opera servaret, omnibusque praesentaret utilitatibus providus dispensator. Sed neminem alium tantae rei magis idoneum hac tempestate reperire potuerunt, quam antedictum Eliam abbatem. Itaque omnium consensu et favore archiepiscopus loculum corporis et caetera supramemorata illi commisit, agendisque omnibus eum praepositum esse voluit.* La direzione di tutto venne dunque affidata ad Elia, col consenso dello stesso arcivescovo Ursone. Anche Niceforo ci attesta quest'ultima circostanza: *Coustructa est... sat magnifica ecclesia... disponente eam a fundamine eodem domno Haelia abbate cum varinorum nobilibus, qui preerat custos eiusdem sancti corporis, rogatus ab eodem archiepiscopo cunctisque civibus.* Ed è una circostanza non certo trascurabile, perchè smentisce il voluto atteggiamento ostile di Ursone alla nuova basilica.

Il terreno necessario fu concesso dal duca Ruggero: *in loco iuris publici per ducis Roggerii cyrographum dato*; e su quel terreno vennero iniziati i lavori sotto la direzione di Elia: *dominus Helias venerabili helecto sancte canusine et barine sedis et rector ecclesie sancti Nicolai que deo laus laboras in predicta curte que fuit domnica*, recita un documento del maggio 1089. Prova questa evidente che un'aria di pace spirava sotto il cielo di Bari, o quanto meno che gli orgogli, le competizioni, i contrasti personali non alteravano l'equilibrio della vita cittadina.

Ma i marinai non dimenticarono che le reliquie da essi asportate costituivano una fonte di ricchezze morali e materiali, e perciò vollero ed ottennero dall'arcivescovo Elia particolari diritti sulla nuova basilica. Chi ci informa di tutto questo è Leo Pelillus, che fu uno dei marinai che parteciparono alla gloriosa *translatio* di S. Nicola: *unus fui ego de marinariis et nauticis qui tulimus corpus sancti Nicolai de civitate Mirea*; ed in riconoscimento ed a corresponsione della gesta compiuta Elia concesse a lui come ad ognuno dei marinai diritti diversi sulla basilica: *qua pro causa Helias, munere divino barensis et canusine ecclesie archiepiscopus*

fecit michi et sociis meis communiter quandam concessionem;
e cioè:

1. di avere una sepoltura lungo il muro esterno della chiesa e di potervi fabbricar su una camera o loculo: *ut haberem sepulturam extra ecclesiam iuxta parietem ecclesie, et, si volerem, fabricarem cameram super eandem sepulturam.*

2. di avere in chiesa un sedile pel proprio uso ed un altro per la moglie: *in ipsa ecclesia concessit michi sedile pro me et aliud pro uxore mea.*

3. di essere accolto, nel caso volesse diventar chierico, gratuitamente dai rettori della basilica, che gli avrebbero assegnato un beneficio come a qualunque chierico: *si voluero clericalem vitam ducere, recipiar ab eiusdem rectoribus ecclesie absque munere, et beneficium detur mihi quemammodum datur clericis qui serviunt in ecclesia.* Questa concessione era trasmissibile agli eredi: *similiter et heredibus meis concessit.*

4. di essere accolto, nel caso avesse abbandonato l'abito secolare e volesse rimanere a far parte della chiesa, gratuitamente dai rettori, che lo avrebbero fatto vivere sui beni della chiesa come uno qualunque dei migliori affratellati: *si relicto seculari habitu in ecclesia manere voluero, recipiar similiter ab eiusdem rectoribus ecclesie absque pretio vel munere; et vivam de bonis ecclesie, ut unus et alter de melioribus fratribus.*

5. di essere sovvenuto, nel caso che venisse a trovarsi in istato di assoluta indigenza, unitamente alla famiglia, coi beni della chiesa, nei limiti del possibile: *si contigerit paupertate cogente ut ad inopiam deveniam adeo ut vitam meam sustentare non valeam, de bonis sustentat ecclesie cum familia domus mee, ut eidem erit ecclesie possibile.* Anche questa concessione era estensibile agli eredi: *similiter concessit et heredibus meis.*

6. di avere una parte dell'offerta raccolta ogni anno nella festa di S. Nicola: *concessit etiam michi habere partem meam in oblatione que offertur omnibus annis in festivitate traslationis corporis sancti Nicolai, secundum scriptum quod communiter factum est pro omnibus sociis.*

Nel 1105 il Pelillo avendo sentito *per sapientes ecclesiasticos viros, quod peccatum esse et contra legem ecclesiasticam atque canones, ut laica persona haberet aliquid dominium in ecclesia vel rebus ecclesiis, excepto concessum communem introitum ad orandum et officium audiendum,* si portò dall'abate Eustasio e cedette alla chiesa per la somma di 50 soldi michelati i diritti su

riferiti. Questa rinuncia ci prova il carattere oneroso delle concessioni largite da Elia ai singoli marinai e quindi ci spiega il fatto attestatoci, oltre che da documenti diversi, dalla consuetudine raccolta da Andrea (I. 3), che cioè quei diritti sulla basilica formarono oggetto, non solo di successione, ma anche di donazioni e di alienazioni: « A primis initiis, ex quo custos et patronus noster confessor Nicolaus terram nostram dignatus est inhabitare, primitiva concessione et continuo inveterato usu quidam ex nostris quaedam exenia et quasdam habuerunt in eadem ecclesia splendidissimas sortiones, quas vendere consuevimus, et in aliis dotis et alio quolibet alienationis iure transferre ».

La *convenientia* rogata da notar Leone su istanza del Pelillo, e rimasta poi inattuata, dette motivo al Carabellese di delineare l'esistenza di una « Società » di S. Nicola, la quale avrebbe finito con l'imporci nella vita e nel reggimento del comune cittadino. Ma se è vero che Pelillo parla di *socii* e di *fratres*, è anche vero che Pelillo chiama *socii* coloro che furono con lui nella gloriosa impresa, e *fratres* coloro che erano *fratres* non suoi, ma della chiesa di S. Nicola. Anche nella leggenda genovese su richiamata i partecipanti alla *translatio* di S. Giovanni sono detti *socii*: è lo stesso rapporto che univa in *sodalitas*, per ripetere la parola dell'arcidiacono Giovanni, coloro che insieme erano raccolti su ognuno dei tre navigli partiti da Bari alla volta d'Oriente. E che i *fratres* raccolti intorno al rettore di S. Nicola nulla avessero in comune coi marinai che furono insieme nella gloriosa gesta, lo prova il fatto del loro richiamo come paragone nel trattamento da farsi dalla Basilica a colui *ex nauticis* che avesse voluto *in ecclesia manere*.

Dimostrato così l'errore che inficia il punto di partenza, non occorre dimostrare l'errore che vizia, annullandolo, il punto d'arrivo. Del resto diretta conseguenza dell'errore iniziale è l'indecisa terminologia usata dal Carabellese, che parla congiuntamente di *società*, di *fraternita*, di *corporazione* di S. Nicola, quando invece non si ebbero che delle persone singole investite di eguali e separati diritti, cedibili *ad nutum* e con assoluta indipendenza.

Altra conseguenza del detto errore iniziale è l'assunto — a proposito del *communiter* che è nell'atto del Pelillo — avanzato dal Carabellese; stando al quale, i marinai, proclamato loro rettore Elia « concordarono insieme (*communiter*) come una carta costituzionale della società, per la quale i *socii* di essa acquistavano una serie di diritti e privilegi »; quando invece quell'avverbio

va riferito alla concessione largita da Elia a tutti (*communiter*) i singoli marinai.

Ed in conseguenza sempre del rilevato errore il Carabellese, come non ebbe cura di rispettare l'inciso del Pelillo, che cioè le concessioni furono fatte da Elia quando era arcivescovo, quando cioè la fabbrica della basilica era già avanti, così arrivò a dire che il patrimonio iniziale della voluta società, assai considerevole perchè costituito dai riferiti diritti, rimase ben presto accresciuto dal ricchissimo provento degli annui pellegrinaggi. Quel rispetto era imposto dal fatto che le concessioni largite da Elia presupponevano l'esistenza di *fratres* della chiesa di S. Nicola, e tale esistenza non era certo possibile al momento dell'incarico passato ad Elia, di custodire le reliquie, di dirigere la costruzione della basilica, di raccogliere le oblazioni dei fedeli, nè subito dopo.

D'altro canto quei separati diritti, appunto perchè separati e indipendenti, non potevano costituire un patrimonio sociale, neanche in riferimento alle annuali oblazioni, sulle quali i marinai avevano nei confronti della chiesa che le raccoglieva un semplice diritto di quota, che, appena delimitata, passava in proprietà assoluta dei singoli investiti.

L'accertata natura delle varie concessioni largite da Elia ai singoli marinai ci induce a respingere la valutazione datane dal Besta. Il quale, ricordate le *adfratationes* o *colligationes* che lungo tutto il medioevo furono nelle terre bizantine con notevole frequenza costituite allo scopo di erigere e dotare qualche chiesa, e posto in risalto che sui redditi di questa non di rado qualche diritto fu riconosciuto ai *colligantes* o *sortifices* dai quali la chiesa stessa era stata costruita e provvista della necessaria dotazione, finì col ritenere che da una simile pratica dovettero probabilmente derivare le concessioni largite da Elia ai singoli marinai, e in ispecie i diritti che sugli *ensenia* offerti a S. Nicola spettavano a coloro che avevano cooperato all'edificazione della chiesa. Su questi rilievi, di chiaro carattere ipotetico nella parte conclusiva, il Besta formulò e foggì la seguente osservazione finale, incondizionata e sicura: « Noi sappiamo dunque con la più desiderabile precisione come e perchè sia sorto codesto *onus redditus partiendi* che già nel 1105 la chiesa tendeva a sopprimere come contrario ai canoni e ai sentimenti della carità cristiana ».

Ma tale conclusione non si dimostra accettabile neanche nella sua anteriore forma congetturale.

Dove invero la prova che i marinai investiti da Elia dei suin-

dicati diritti avevano cooperato all'edificazione della chiesa? Stando alla *recensio* dell'arcidiacono Giovanni alle spese necessarie per la costruzione della basilica fu provveduto con le oblazioni dei fedeli; e di un qualunque contributo finanziario da parte dei marinai non v'è cenno di sorta. E ciò non è tutto, perchè un eguale silenzio è mantenuto dall'una e dall'altra *recensio* circa una qualunque contribuzione dei marinai alla dotazione della basilica; del resto le cospicue offerte dei fedeli dovettero rivelarsi ben presto superiori ai bisogni se provocarono quei riparti annuali descrittici da Pelillo.

Certo il particolare diritto agli alimenti riconosciuto sotto il numero cinque in favore dei marinai pel caso d'incolpevole povertà fa ricordare l'analogo diritto che i fondatori delle chiese avevano da tempo nei confronti delle chiese medesime. Merita di essere qui ricordato il can. 10 del IV Concilio di Toledo (n. 663): « Praebendum est a sacerdotibus vitae solatium indigentibus et maxime his quibus restituendi vicissitudo est. Quicumque ergo fidelium de facultatibus suis ecclesiae devotione propria contulerint, si forte ipsi aut filii eorum redacti fuerint ad inopiam ab eadem ecclesia suffragium vitae pro temporis usu percipiant. Si enim clericis vel monachis seu peregrinis aut quamlibet necessitatem sustinentibus pro solo religionis intuito in usum res ecclesiasticae largiuntur, quanto magis his consulendum est quibus retributio iusta debetur ». In questo canone l'obbligo della chiesa di alimentare colle sue rendite i propri fondatori e i loro discendenti è considerato come un dovere di gratitudine; ma per opera di Graziano (c. 29 C. XVI qu. 7) quell'obbligo divenne poscia un dovere giuridico; « Si vero fundatores ecclesiarum ad inopiam vergere ceperint, ab eisdem ecclesiis temporalis vitae suffragium percipiant ». Si trattò però sempre di un diritto personale del fondatore, e come tale non estensibile alla moglie, ai figli ed in genere alle persone della sua famiglia. Forse il canone 10 del Concilio di Toledo e e riportato in parte nel Decreto di Graziano potrebbe far pensare, là dove fa menzione dei *fili*, che anche costoro avevano diritto agli alimenti; ma come bene osservò lo Schiappoli in « Riv. di dir. eccles. », XVI, 1916, p. 134, per *fili* non si debbono intendere quelli che esistono all'epoca in cui il fondatore si ridusse in miseria, bensì i discendenti di lui, che dopo la sua morte ne prendono il posto, gli *heredes* giusta l'espressione del *Pontificale Romanum*: « Quod si fundatores et eorum heredes casu ad egestatem pervenerint, grata recordatione ecclesia fundatoris piam liberalitatem re-

cognoscit». Di conseguenza la su rilevata analogia va subito abbandonata pel fatto che il diritto riconosciuto da Elia era estensibile alla famiglia tutta del marinaio divenuto povero: *de bonis sustentat ecclesie cum familia domus mee*.

Il diritto agli alimenti riconosciuto da Elia ai singoli marinai va a mio giudizio uguagliato alla concessione fatta dallo stesso Elia nel settembre 1091 a certo Passaro, in parziale compenso a quanto da costui era stato ceduto alla chiesa di S. Nicola (*Cod. Diplom. Barese*, V, 16): «Et pro ipsa supradicta benditione placitum fecisti michi per stantiam et conventionem ut diebus vite mee tu iamdicto domino archiepiscopo et posteris tui regatis me de victu bestimentis et calciamentis ut non patiam malum». Qui per la verità non è esplicitamente prospettata la *condictio paupertatis*, ma essa è presupposta dall'inciso finale: *ut non patiam malum*.

Lo si è detto e lo si ripete: quell'*onus partiendi... que offertur omnibus annis in festivitate translationis corpori sancti Nicolai* sorse in corresponsione di ben altro contributo: in sostanza i marinai furono singolarmente chiamati a partecipare al *redditus* del prezioso tesoro da loro ceduto alla chiesa; però al solo *redditus* accertato *in festivitate traslationis* e che veniva dai singoli goduto non in comune ma a quotizzazione compiuta, dopo cioè la ripartizione sua *in sortiones*.

I marinai non si dissero mai *fratres*, ma ottennero solo di poter *absque munero*, volendolo, far parte della chiesa e ricevere il trattamento particolare *melioribus fratribus*; continuarono a chiamarsi *socii*, ma della gloriosa impresa, e da nessun vincolo associativo si dichiararono uniti intorno o di fronte all'ente ecclesiastico; non allegarono mai pretese a beneficii spirituali, nè obblighi a cerimonie religiose, ed agli uni ed alle altre rimase estraneo il diritto ad avere una sepoltura ed un banco in S. Nicola. Ricordo al proposito che per la segnalata carta del 1091 l'arcivescovo Elia versò a Passaro, che gli aveva venduto nell'interesse della basilica nicolajna la metà della chiesa di S. Giovanni Evangelista, la somma di 223 soldi e gli concedette inoltre *due sepulture et due sedie de masculo et feminam*. La quale distinzione da una parte richiama alla memoria un atto divisionale rogato in Amalfi l'8 maggio 1161 (*Cod. Diplom. Amalfitano*, n. 169) tra i germani Sergio, Leone e Costantino Caridenti: *ipsa sedia feminiles quod habemus in suprascripta ecclesia sancti Samone siant omni tempore comunales de tote suprascriptis tribus portionibus*; e dall'altro canto concorre a farci escludere in modo decisivo nel rapporto fra i marinai e la

basilica di S. Nicola il vincolo dell'affratellamento frequentissimo nel medioevo.

Quale ora la conclusione? È da negare senza dubbi di sorta l'esistenza della Società Nicolajna delineata e supposta dal Carabellese come organo della vita cittadina nel periodo normanno: ma è da riconoscere l'importanza della Basilica di S. Nicola per la storia di Bari, importanza segnata e delimitata dal numeroso e continuo affluire dei pellegrini.

Quest'ultimo giudizio contrasta con l'affermazione del Monti, per il quale l'importanza di S. Nicola « dal punto di vista politico » sarebbe provata da una osservazione del Calasso e da una osservazione del Nitti.

Scrisse il Calasso che nell'esame delle lotte interne ed esterne che travagliarono nel periodo normanno la vita cittadina di Bari e che non rimasero prive di conseguenze nel campo degli ordinamenti locali « non va dimenticato il Vescovo, che tra queste vicende tumultuose ebbe spesso gran parte, e fu, nei momenti difficili, la persona verso cui si puntavan gli sguardi di tutti. Egli non era il capo della città: ma, poichè tutto il popolo concorreva, col clero, ad eleggerlo, egli non poteva straniarsi dalla vita cittadina ». Trattasi, come chiaro appare, di un'osservazione che pone in giusto risalto la figura dell'arcivescovo Elia, al quale i Baresi, stanchi delle lotte fratricide, giurarono nel 1095 « *obscultandum illum quod iusserit, pro communi salvatione* »; ma di un'osservazione inopportuna richiamata dal Monti in quanto che se Elia poté nel 1095 assumere le redini della vita cittadina, lo poté non perchè rettore di S. Nicola, ma perchè arcivescovo di Bari.

Scrisse il Nitti nella prefazione al vol. VI del *Cod. Diplom. Barese*, in cui son raccolte le pergamene di S. Nicola dell'epoca sveva, che la basilica nicolajna divenne ben presto per la sua potenza « un elemento tutt'altro che trascurabile ne' movimenti politici, per cui prese subito il suo posto di combattimento di fronte a un'altra chiesa, la metropolitana ». Trattasi però di un'osservazione troppo generica nella forma e nel contenuto: e come tale, non potendo reggere sè stessa, è insufficiente a reggere altro. L'unico episodio, al quale è consentito riferirla, trovasi specificato nella bolla del 18 novembre 1105, colla quale Pasquale II, su domanda dell'abate Eustazio, e anche di Boemondo, *postulante filio nostro... Boemondo barensis nunc civitatis domino*, prese la chiesa di S. Nicola sotto la immediata soggezione della S. Sede, *sub tutela apostolice sedis*, sottraendola alla giurisdizione dell'ordinario locale.

Ma quest'episodio, semplice e non isolato, non si presenta, nè consente di essere considerato come effetto di lotte politiche cittadine, e si riduce nella sua interezza ad una mera contesa, per quanto vivace e loquace, di giurisdizione ecclesiastica. D'altro canto, cosa aveva affermato lo stesso Nitti nella prefazione al vol. V del *Cod. Dipl. Bar.*, e nel quale sono raccolte le pergamene di S. Nicola dell'epoca normanna? «È ancora lontano il turbinio delle quistioni giurisdizionali con l'Ordinario, che, cominciate probabilmente nel sec. XIII, dovevano formare gran parte della sua (di S. Nicola) storia fino ad epoca recentissima». Non opportuno quindi a me pare, anche sotto tale riflesso, questo secondo richiamo del Monti.

GIOVANNI ANTONUCCI

NOTA BIBLIOGRAFICA.

- F. CARABELLESE, *L'Apulia e il suo comune nell'alto medio evo*. Bari, 1905, cap. XXXI e XXXVI.
- F. NITTI, *La leggenda della traslazione di S. Nicola di Bari*, in «Rassegna Pugliese», XIX, 1902, p. 33 segg.
- E. BESTA, *Il dir. consuetudinario di Bari*, in «Riv. ital. per le scienze giuridiche», XXXVI, 1903, p. 44 seg.
- G. M. MONTI, *Per la storia di S. Nicola di Bari*, in «Iapigia», I, 1930, p. 273 seg. (cfr. però E. BESTA, in «Arch. stor. ital.», 1907, ser. V, tom. XL, p. 140).
- La *Translatio S. Nicolai... auctore Johanne archidiacono* è in N. PUTIGNANI, *Vindiciae vitae et gestorum S. N.*, 1757, p. 223 segg.; la *Translatio S. N... auctore Nicephoro* è in N. PUTIGNANI, *Istoria della vita... di S. N.*, 1777, p. 552 segg.